

# ROMA

COMUNE DI ROMA  
V DIPARTIMENTO

14 NOV 2008



DIPARTIMENTO V  
UFFICIO SPECIALE D.L.gs.vo 152/06  
Parte Terza - Sezione II  
Viale Manzoni, 16 - 00185 ROMA

Prot. N° QE/ 59397



Al Sig. Fiscon Giovanni  
Resp.leg. AMA S.p.A.  
Via Rocca Cencia, n° 301  
00132 ROMA

e, p.c.:

-Alla ARPA Lazio  
Settore Ambiente - Rep.to chimico  
Via G. Saredo, 52 - 00173 ROMA

-Alla ASL RM/B - SISF

-All'ACEA (ATO 2)  
Piazzale Ostiense 2 - 00154 ROMA

Oggetto: Autorizzazione allo scarico di "acque reflue industriali" in fognatura comunale. D.L.gs.vo 152/06  
Insediamento con attività di manutenzione e lavaggio automezzi aziendali.  
Via Rocca Cencia, n° 301 - ROMA.

Visto il Decreto Legislativo del 03/04/2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale";  
Vista la Parte III Sezione II del D.Leg.vo 152/06;  
Vista la legge della Regione Lazio del 20.11.1996, n.47;  
Vista la legge della Regione Lazio del 6.8.99, n.14;  
Vista la legge della Regione Lazio del 10.05.2001, n.10;  
Vista la domanda di autorizzazione allo scarico prot. Dip.to V° n° 4566 del 28/01/2008;  
Vista la nota dell'ACEA ATO 2 S.p.A. prot.n° 10397 del 29/05/2007;  
Visto che la domanda è completa di tutti gli elementi richiesti dall'art.125 del D.L.vo n. 152/06;  
Vista la relazione di analisi dell' ARPA Lazio prot. Arpa n° 20616 dell'01/08/2008 e prot. Dip.to V n° 46031 del 08/09/2008

si rilascia

## AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

di Via Rocca Cencia con esito finale nell'impianto di depurazione di ROMA - EST delle acque reflue industriali dell'insediamento citato in oggetto per una portata media pari a 0,97 lt/s previo trattamento a mezzo di impianto di depurazione approvato in definitiva in data 07/11/2007, alle seguenti condizioni:

- i valori limite di emissione delle acque di scarico dovranno essere conformi a quelli previsti per lo scarico in pubblica fognatura dalla Tab.3 dell'allegato 5 del D.L.vo n.152/06, in attesa dell'emanazione delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite che l'Autorità d'Ambito e la Regione vorranno adottare (D.L.vo n. 152/06 art.107 c.1 e c.4);
- non potranno essere attivati nuovi scarichi senza preventiva autorizzazione;

- c) lo scarico deve essere reso accessibile, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
- d) i valori limite di emissione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17 e 18 della Tab.5 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/06;
- f) qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista;

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.L.vo n. 152/06-(art.133) e, secondo la gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art.130).*

Il presente atto viene rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi.

**La presente autorizzazione ha validità di QUATTRO ANNI dalla data del suo rilascio.**

Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.



DIPARTIMENTO V  
Direzione Promozione Salute  
D.ssa Vanna Tognacci

# ROMA


COMUNE DI ROMA  
V DIPARTIMENTO

14 NOV 2008



DIPARTIMENTO V  
UFFICIO SPECIALE D.L.gs.vo 152/06  
Parte Terza - Sezione II  
Viale Manzoni, 16 - 00185 ROMA

Prot. N° QE/ 59397



Al Sig. Fiscon Giovanni  
Resp.leg. AMA S.p.A.  
Via Rocca Cencia, n° 301  
00132 ROMA

e, p.c.:

-Alla ARPA Lazio  
Settore Ambiente - Rep.to chimico  
Via G. Saredo, 52 - 00173 ROMA

-Alla ASL RM/B - SISF

-All'ACEA (ATO 2)  
Piazzale Ostiense 2 - 00154 ROMA

Oggetto: Autorizzazione allo scarico di "acque reflue industriali" in fognatura comunale. D.L.gs.vo 152/06  
Insediamento con attività di manutenzione e lavaggio automezzi aziendali.  
Via Rocca Cencia, n° 301 - ROMA.

Visto il Decreto Legislativo del 03/04/2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale";

Vista la Parte III Sezione II del D.Leg.vo 152/06;

Vista la legge della Regione Lazio del 20.11.1996, n.47;

Vista la legge della Regione Lazio del 6.8.99, n.14;

Vista la legge della Regione Lazio del 10.05.2001, n.10;

Vista la domanda di autorizzazione allo scarico prot. Dip.to V° n° 4566 del 28/01/2008;

Vista la nota dell'ACEA ATO 2 S.p.A. prot.n° 10397 del 29/05/2007;

Visto che la domanda è completa di tutti gli elementi richiesti dall'art.125 del D.L.vo n. 152/06;

Vista la relazione di analisi dell' ARPA Lazio prot. Arpa n° 20616 dell'01/08/2008 e prot. Dip.to V n° 46031 del 08/09/2008

si rilascia

## AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

di Via Rocca Cencia con esito finale nell'impianto di depurazione di ROMA - EST delle acque reflue industriali dell'insediamento citato in oggetto per una portata media pari a 0,97 lt/s previo trattamento a mezzo di impianto di depurazione approvato in definitiva in data 07/11/2007, alle seguenti condizioni:

- i valori limite di emissione delle acque di scarico dovranno essere conformi a quelli previsti per lo scarico in pubblica fognatura dalla Tab.3 dell'allegato 5 del D.L.vo n.152/06, in attesa dell'emanazione delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite che l'Autorità d'Ambito e la Regione vorranno adottare (D.L.vo n.152/06 art.107 c.1 e c.4);
- non potranno essere attivati nuovi scarichi senza preventiva autorizzazione;


- c) lo scarico deve essere reso accessibile, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
- d) i valori limite di emissione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17 e 18 della Tab.5 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/06;
- f) qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista;

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.L.vo n. 152/06-(art.133) e, secondo la gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art.130).*

Il presente atto viene rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi

**La presente autorizzazione ha validità di QUATTRO ANNI dalla data del suo rilascio.**

Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.



DIPARTIMENTO V  
Direzione Promozione Salute  
D.ssa Vanna Tognacci